

ORDINANZA N. 1/2025

Aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari

Adozione del Piano di Emergenza Aeroportuale Edizione 2 Rev. 02 del 6 ottobre 2025

Il Direttore Territoriale Puglia Basilicata

- VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli artt. 690, 705, 718, 727;
- VISTA** la Convenzione per l'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, ratificata con Legge 17 aprile 1956, n. 561, con particolare riguardo all'Annesso 14;
- VISTO** il Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 di Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
- VISTA** la Legge 09 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
- VISTO** il Regolamento ENAC "per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" Edizione n. 02 del 21/10/2003;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;
- VISTA** la Circolare ENAC APT 18A del 30 gennaio 2008 - Piano di emergenza aeroportuale - Incidente aereo;
- VISTO** il Regolamento ENAC "Segnalazione immediata di incidente aereo, inconveniente grave o disservizio aeroportuale grave", Ed.1 del 22/12/2021;

VISTO	il Regolamento ENAC "Redazione e gestione del piano di assistenza alle vittime di incidente aereo e loro familiari" Ed. 1 del 5 maggio 2023;
VISTA	la Convenzione n. 40 stipulata tra ENAC e Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. – S.E.A.P. (oggi Aeroporti di Puglia S.p.A.) in data 25 gennaio 2002 per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;
CONSIDERATA	la necessità di provvedere alla revisione ed aggiornamento del Piano di Emergenza Aeroportuale dell'Aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari (di seguito PEA) Edizione 2 Rev. 01 del 20.07.2022, adottato con Ordinanza n. 9/2022 del 15 dicembre 2022 del Direttore Aeroportuale Puglia-Basilicata;
CONSIDERATO	che con nota assunta a ENAC-PROT-25/09/2025-0136917-A la società di gestione aeroportuale convocava per il giorno 6 ottobre 2025 l'Aerodrome Emergency Committee (di seguito AEC), per la valutazione dell'aggiornamento del PEA;
PRESO ATTO	degli esiti della riunione dell'AEC del 6 ottobre 2025, nel corso della quale il comitato ha concordato e approvato le modifiche da apportare al Piano, recepite nella versione finale del documento PEA – Edizione 2 Rev. 02 del 6 ottobre 2025 trasmessa dal gestore aeroportuale, unitamente agli esiti del suddetto comitato, con nota assunta a ENAC-PROT-21/10/2025-0151631-A;
TENUTO CONTO	che non risultano pervenute nei termini ulteriori osservazioni alla versione finale del PEA, e che pertanto tale versione si intende definitivamente approvata dall'AEC;

ORDINA

Art. 1

È adottato ed entra in vigore con decorrenza 18 novembre 2025 il Piano di Emergenza Aeroportuale per l'aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari – Edizione 2 Rev. 02 del 6 ottobre 2025, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Con la stessa decorrenza indicata all'articolo 1 è abrogata la precedente Ordinanza n. 9/2022 del 15 dicembre 2022 del Direttore Aeroportuale Puglia-Basilicata, nonché ogni altra disposizione contrastante.

Art. 3

Agli organi preposti alle operazioni di pronto intervento e soccorso, agli Enti e società contemplati nel Piano allegato, è fatto obbligo di osservare, per quanto di competenza, i compiti e le procedure previsti.

In funzione del contenuto di queste ultime, essi sono direttamente responsabili di ogni azione necessaria ai fini dell'organizzazione, del coordinamento e addestramento periodico del proprio personale.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti, se il fatto non costituisce reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1175 del Codice della Navigazione.

Essi saranno, inoltre, ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili o cose in conseguenza delle loro azioni o omissioni.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Bari, 29 ottobre 2025

Il DIRETTORE

Ing. Michele CARELLA

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)